

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2025, n. 12-867

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Approvazione per l'anno 2025 del Programma regionale di vaccinazione obbligatoria per gli ovini per Blue tongue (BTV) sierotipo 8 in attuazione della misura del Ministero della Salute del 28.5.2024.



Seduta N° 54

Adunanza 10 MARZO 2025

Il giorno 10 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI

DGR 12-867/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Approvazione per l'anno 2025 del Programma regionale di vaccinazione obbligatoria per gli ovini per Blue tongue (BTV) sierotipo 8 in attuazione della misura del Ministero della Salute del 28.5.2024.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

la febbre catarrale ovina (sierotipi 1-24), cosiddetta Blue tongue (BTV), ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e s.m.i., relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, è categorizzata come una malattia di categoria C, pertanto è considerata rilevante per alcuni Stati membri e sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata.

Preso atto che:

il citato Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sottolinea, in particolare, l'importanza dei vaccini come strumento per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli animali, tra le quali la febbre catarrale degli ovini;

il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede norme relative alla

prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e in particolare all'articolo 31, paragrafo 2, la possibilità per gli Stati membri di adottare programmi di eradicazioni facoltativi per le malattie elencate nella categoria C;

il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio riporta norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti e prevede che la febbre catarrale degli ovini, quale malattia di categoria C, sia oggetto di programmi facoltativi di eradicazione;

il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”, all'articolo 13 prevede la competenza del Ministero Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie) di stabilire previo parere positivo favorevole delle regioni e province autonome interessate, i programmi nazionali facoltativi di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, per le malattie di categoria C per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti.

Preso atto, inoltre, che:

con nota del Ministero della salute prot. 00013718 del 28/05/2024 avente ad oggetto “Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica” ha fornito indicazioni sulle misure da adottare nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) per evitare l'ulteriore diffusione della malattia, tra le quali la vaccinazione. In particolare, ha ribadito che l'Italia ha stabilito di non attuare un programma di eradicazione ed ha previsto che in riferimento alla vaccinazione, le Regioni e Province autonome, sulla base della valutazione epidemiologica, possono predisporre appositi programmi di vaccinazione per una o più specie sensibili, che devono essere inviati al Ministero della salute e al Laboratorio Nazionale di Riferimento della Bluetongue (LNR) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo – Molise (IZSAM) per una valutazione preventiva.

Dato atto che da luglio a dicembre 2024 sono stati notificati nel Sistema Informativo per la Notifica delle Malattie Animali n. 501 focolai di malattia degli ovini sul territorio della Regione Piemonte.

Preso, altresì, atto che:

nel corso dell'incontro del 11 novembre 2024, dell'Unità di Crisi Centrale (composta dai rappresentanti delle Regioni, dal coordinamento interregionale dei Servizi veterinari, i centri di referenza per la blue tongue e per l'epidemiologia veterinaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Marche, i Ministeri interessati e lo Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare), è stata ribadita per la malattia della blue tongue l'importanza strategica della vaccinazione al fine di prevenire, oltre che di ridurre, la dispersione di carica infettante, la comparsa dei sintomi dell'infezione negli animali nonché i danni economici che ne deriverebbero, sottolineando la necessità di attivare, con la massima possibile urgenza, un programma vaccinale nei confronti della Blue Tongue sierotipo 8 sul territorio Piemontese,

utilizzando i vaccini inattivati registrati presso il Ministero della Salute, come da verbale agli atti del Settore regionale competente e trasmesso con nota prot. n. 28252 del 25.11.2024 ;

come emerge dal citato verbale, “la vaccinazione stante l’attuale situazione epidemiologica, considerati anche i non trascurabili danni che si sono avuti a carico del patrimonio ovino nazionale, rappresenta l’unico strumento in grado di ridurre e contenere i suddetti danni e nel contempo consente di mantenere un livello adeguato di movimentazioni senza dover ricorrere ai test pre-moving ritenuti ormai non più sostenibili sia dal punto di vista economico che delle possibilità dei laboratori”.

Dato, altresì atto, che da una ricognizione degli uffici competenti del Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale sanità, riportata nella relazione tecnica in esito all’incontro tra gli esperti del Settore del 23.01.2025, agli atti, è emerso che:

- in base ai dati presenti nella Banca Dati Regionale il patrimonio ovino regionale stimato alla data del 31/12/2024 consiste in 113.726 capi;
- la situazione epidemiologica corrente in Regione Piemonte, tenuto conto del numero di focolai di BTV Sierotipo 8 evidenzia la necessità di adottare degli strumenti per affrontare la stagione epidemica (da maggio a ottobre), considerato altresì che, nel corso dell’Unità di Crisi Centrale è emerso che l’incidenza delle manifestazioni cliniche negli animali è pari al 30% mentre la percentuale di letalità risulta pari al 3%;
- la vaccinazione protegge gli ovini dalla forma clinica più grave evitando così i danni diretti derivanti dalla malattia, e contrasta la circolazione virale ed evitando l’ulteriore diffusione dell’infezione;
- le caratteristiche epidemiologiche della malattia e la necessità di ottimizzare le risorse e considerati i tempi utili per garantire l’immunizzazione attiva del patrimonio ovino prima dell’inizio della stagione a rischio di diffusione, rendono necessario indirizzare la scelta del vaccino verso formulazioni che garantiscano la copertura immunitaria con un’unica somministrazione;
- l’inizio della immunità sopraggiunge a circa 40 giorni di distanza dall’intervento vaccinale e tenuto conto del periodo di massima attività vettoriale, la campagna vaccinale si dovrà concludere preferibilmente entro il 31 maggio 2025 dando precedenza agli stabilimenti che praticano la transumanza, al fine di prevenire la diffusione della malattia;
- secondo un’indagine di mercato l’unico vaccino presente attualmente in commercio che consenta una sola somministrazione è il Syvazul BTV come da riassunto delle caratteristiche del prodotto pubblicato, tra gli altri, sul sito della Commissione europea, il quale prevede, altresì, che una somministrazione sia pari 2 ml/capo e pertanto la quantità di vaccino necessaria a immunizzare tutti gli ovini presenti sul territorio regionale, è stata stimata in massimo 229.000 ml di farmaco.

Dato atto, inoltre, che:

la Direzione regionale sanità, in ottemperanza alla nota del Ministero della salute prot. 00013718 del 28/05/2024 , ha dato incarico alla Società di Committenza Regionale – SCR Piemonte, con nota

prot. n. 3161 del 5.02.2025, di provvedere all'attivazione di una procedura di affidamento per l'acquisto delle dosi del citato vaccino, stimati in 229.000 ml di farmaco, nel rispetto delle tempistiche necessarie per garantire l'immunizzazione attiva del patrimonio ovino prima dell'inizio della stagione epidemica e nelle more dell'approvazione del Programma regionale vaccinale;

la campagna di vaccinazione obbligatoria degli ovini rientra tra le azioni da attivare necessariamente con urgenza indicate dal Ministero della Salute con gli atti precedentemente richiamati e che gli oneri derivanti dalla campagna di vaccinazione, quantificati in euro 140.000,00, trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale indistinto assegnate alle ASL e stanziare nei rispettivi bilanci;

il gruppo degli esperti del Settore regionale competente ha predisposto il Programma vaccinale per la Blue tongue sierotipo 8 (BTV8) in Regione Piemonte per l'anno 2025, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che definisce, tra l'altro, le competenze e le modalità di attuazione della vaccinazione obbligatoria senza comportare ulteriori oneri rispetto a quelli sopraindicati.

Dato atto che:

in data 7 febbraio 2025 è stato sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta che effettuerà lo stoccaggio e alla consegna gratuita ai servizi veterinari delle ASL competenti per il territorio dei vaccini di cui sopra;

con nota prot. 4864 del 19 febbraio 2025 è stato acquisito il parere favorevole del Ministero della Salute, sentito il Laboratorio Nazionale di Riferimento della Bluetongue (LNR) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo – Molise (IZSAM);

in data 20 febbraio 2025, sono state sentite le Associazioni di categoria interessate .

Ritenuto, pertanto, opportuno:

attivare sul territorio regionale, a tutela del patrimonio zootecnico regionale e secondo le misure del Ministero della Salute con nota prot. n. 13718 del 28/05/2024, una campagna di vaccinazione obbligatoria dei capi della specie ovina presenti negli stabilimenti piemontesi e, pertanto, approvare il "Programma di vaccinazione per la Blue Tongue Sierotipo 8 (BTV 8) in Regione Piemonte per l'anno 2025", allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il quale definisce, tra l'altro, le competenze e le modalità di attuazione della vaccinazione obbligatoria *omissis*

stabilire che la campagna di vaccinazione di cui sopra, stante l'emergenza, dovrà concludersi entro il 31 maggio 2025 per le motivazioni sopra richiamate;

demandare a successivi provvedimenti deliberativi sulla base delle valutazioni del settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità, il compito di valutare la possibilità di estendere la vaccinazione ad altri sierotipi, quale ad esempio il Sierotipo 3, qualora la situazione epidemiologica lo rendesse necessario;

demandare al Dirigente Responsabile del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale sanità l'adozione di tutti i provvedimenti necessari

per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018;

il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019;

il Regolamento (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019;

il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019;

il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;

la Legge Regionale 6 ottobre 2014, n. 13 e s.m.i..

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito e nei limiti delle finalità descritte nell'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di provvedimento disciplinante le competenze e le modalità di attuazione della vaccinazione obbligatoria dei capi della specie ovina presenti negli stabilimenti piemontesi ed in quanto non prevede specifici finanziamenti ed i relativi costi trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale indistinto assegnate alle ASL e stanziare nei rispettivi bilanci.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità

DELIBERA

1. di attivare sul territorio regionale, a tutela del patrimonio zootecnico regionale e secondo le misure del Ministero della Salute con nota prot. n. 13718 del 28/05/2024, una campagna di vaccinazione obbligatoria dei capi della specie ovina presenti negli stabilimenti piemontesi e, pertanto, approvare il "Programma di vaccinazione per la Blue Tongue Sierotipo 8 (BTV 8) in Regione Piemonte per l'anno 2025", allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la campagna di vaccinazione di cui sopra, stante l'emergenza, dovrà concludersi entro il 31 maggio 2025;
3. di demandare a successivi provvedimenti deliberativi sulla base delle valutazioni del settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità, la possibilità di estendere la vaccinazione ad altri sierotipi, quale ad esempio il Sierotipo 3, qualora la situazione epidemiologica lo rendesse necessario;

4. che la campagna di vaccinazione obbligatoria degli ovini rientra tra le azioni da attivare necessariamente con urgenza indicate dal Ministero della Salute e che gli oneri derivanti dalla campagna di vaccinazione, quantificati in euro 140.000,00, e trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale indistinto assegnate alle ASL e stanziare nei rispettivi bilanci;
5. di demandare al Dirigente Responsabile del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale sanità l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
6. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettati sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-867-2025-All_1-
Programma_di_vaccinazione_BTV8__REGIONE_Piemonte_def.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

PROGRAMMA DI VACCINAZIONE PER LA BLUE TONGUE SIEROTIPO 8 (BTV8) IN REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2025

1 INTRODUZIONE

Il sistema di sorveglianza attivo in Piemonte nei confronti della Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue), ha rilevato da luglio 2024 al 31.12.2024 n. 501 focolai di BTV-8 ed un focolaio di BTV-4 sul territorio regionale che conferma la continuità dell'evoluzione della situazione epidemiologica. Quest'ultima aggiornata è consultabile al presente indirizzo:

https://www.izs.it/BENV_NEW/datiemappe.html

Considerata la situazione epidemiologica della malattia anche in altre regioni, in particolare nel Nord Italia, e facendo seguito a quanto indicato nella nota prot. n. 27645 del 18.11.2024 di trasmissione del Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0033743-18/11/2024-DGSAF-MDS-P, concernente l'esito della riunione dell'Unità Centrale di Crisi (UCC) dell'11 novembre 2024 che ricorda l'importanza strategica della vaccinazione al fine di prevenire la comparsa dei sintomi dell'infezione negli animali, oltre che ridurre la dispersione di carica infettante, nonché prevenire i danni economici che ne deriverebbero, si ravvisa la necessità di attivare, con la massima urgenza, un programma vaccinale nei confronti della Blue Tongue sierotipo 8 sugli ovini del territorio Piemontese, utilizzando i vaccini inattivati registrati presso il Ministero della Salute.

In particolare occorre:

- provvedere alla tutela degli ovini, in quanto essendo la specie più sensibile, presentano le manifestazioni cliniche più evidenti e subiscono i maggiori danni;
- garantire la vaccinazione dei capi sensibili destinati alle movimentazioni nazionali e degli scambi.

Per il raggiungimento degli obiettivi generali sopra citati, il programma si articola in interventi di vaccinazione obbligatori ed interventi volontari su richiesta degli interessati.

2 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

In presenza dell'infezione da Febbre Catarrale degli ovini sierotipo BTV-8 sul territorio regionale, sono stati definiti i seguenti obiettivi specifici:

- 1) proteggere il patrimonio ovino dall'infezione e dalle correlate manifestazioni cliniche della malattia, in caso di ulteriore avanzamento del fronte diffusione dell'infezione nel periodo estivo-autunnale;
- 2) consentire la movimentazione intra-regionale ed extra regionale degli animali delle specie sensibili;
- 3) mantenere l'attività consolidata di alpeggio delle mandrie e greggi destinate ai territori francesi in aree con circolazione virale, per sierotipo 8, consentendo il rientro in Piemonte in condizioni di sicurezza.

Per il raggiungimento di tali obiettivi sono disposte:

- la vaccinazione **obbligatoria** dei capi della specie ovina;
- la vaccinazione **volontaria** dei capi della specie sensibili alla malattia (e.g. bovina, bufalina, caprini, alpaca, etc..) non oggetto di vaccinazione obbligatoria.

3 VACCINAZIONE OBBLIGATORIA

3.1 Piano di vaccinazione

Il piano di vaccinazione ha una durata annuale.

Durante la campagna di vaccinazione gli animali della specie ovina saranno sottoposti a intervento vaccinale nei confronti di BTV8, in conformità alle indicazioni del produttore. Al fine di garantire una buona copertura immunitaria durante il periodo di attività vettoriale, è preferibile che la campagna si concluda entro il 31 maggio 2025, dando precedenza agli stabilimenti transumanti.

3.2 Popolazione da sottoporre a vaccinazione e dosi di vaccino da somministrare

La popolazione di riferimento per la vaccinazione obbligatoria è costituita da ovini appartenenti a greggi stanziali e vaganti. Sono da sottoporre a intervento vaccinale i capi identificati individualmente ai sensi della normativa vigente e le eventuali rimonte già identificate e registrate in BDN, al fine di garantire la tracciabilità della vaccinazione.

Nella delibera di riferimento sono stimati i capi oggetto di vaccinazione obbligatoria e le dosi necessarie per la campagna vaccinale. L'elaborazione è basata sui dati registrati in BDN aggiornata al 31.12.2024.

3.3 Competenze e modalità di attuazione della vaccinazione obbligatoria

L'acquisto dei vaccini è a carico della Regione Piemonte, per il tramite della Società di Committenza Regionale (SCR), mentre stoccaggio e distribuzione ai servizi veterinari del territorio sono di competenza dell'IZSPLV. Le operazioni di vaccinazione sono effettuate dai Servizi Veterinari delle ASL competenti per il territorio, senza costi per l'operatore.

E' responsabilità dei Servizi Veterinari:

- pianificare la vaccinazione in modo da ottimizzare l'impiego dei flaconi multidose in base ai tempi e al numero di animali da vaccinare;
- accertare che, prima di effettuare la vaccinazione, i capi siano correttamente identificati e registrati in anagrafe;
- provvedere alla registrazione delle vaccinazioni come descritto al punto 3.4.

All'atto dell'ingresso in stalla, il Veterinario Ufficiale può, a suo insindacabile giudizio, astenersi dal vaccinare i capi che al momento della visita in azienda si presentano debilitati o comunque in condizioni sanitarie e fisiologiche non idonee alla vaccinazione. Devono infatti essere vaccinati solamente gli animali in buono stato di salute.

3.4 Flussi informativi

La registrazione obbligatoria dell'intervento immunizzante negli applicativi regionali (ARVET) e nazionali (SANAN) è a cura del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente sullo stabilimento e deve essere effettuata entro e non oltre i 7 giorni lavorativi.

3.5 Monitoraggio di eventuali effetti indesiderati della vaccinazione

Il detentore deve segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio eventuali aborti, malformazioni fetali e nati-mortalità e ogni altro presunto effetto indesiderato attribuibile al vaccino.

In caso di segnalazione, il Veterinario Ufficiale, provvede a:

- visitare l'allevamento per verificare la presenza dei sintomi oggetto di segnalazione. All'atto della visita provvede a compilare le parti pertinenti della indagine epidemiologica (reperibile su <https://bluetongue.izs.it>) effettuata a seguito di presunti effetti indesiderati del vaccino Blue Tongue;
- prelevare eventualmente i campioni necessari per confermare o smentire eventuali effetti indesiderati a seguito di vaccinazione, previo accordo con l'IZSPLV;
- compilare la scheda di segnalazione di casi di sospetta reazione avversa ai medicinali veterinari per i successivi adempimenti previsti dal sistema nazionale di farmacovigilanza.

I campioni devono essere inviati, accompagnati dalla scheda SBT10 (reperibile su <https://bluetongue.izs.it>). Copia di tale scheda dovrà essere inviata anche all'Osservatorio Epidemiologico dell'IZSPLV.

Si rammenta, in relazione all'ex art. 13 del D. lgs n. 218/2023, che i medici veterinari accreditati nel sistema nazionale di farmacovigilanza segnalano senza ritardo ogni sospetto di evento avverso non favorevole e non intenzionale derivante dall'impiego del vaccino in oggetto, attraverso l'applicativo di VETINFO dedicato.

4) VACCINAZIONE VOLONTARIA

I capi delle altre specie sensibili (e.g. bovina, bufalina, caprini etc...) possono essere sottoposti a vaccinazione su base volontaria nei confronti del sierotipo circolante rilevato nei focolai registrati sul portale SIMAN nel corso del 2024 nel territorio della regione Piemonte (BTV8).

In situazioni specifiche connesse alla movimentazione dei capi e/o in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica, la vaccinazione volontaria può essere disposta, in tutte le specie sensibili, anche nei confronti di altri sierotipi (es. BTV3).

La vaccinazione volontaria è a cura dei veterinari aziendali formalmente autorizzati dai Servizi Veterinari secondo le modalità già precedentemente stabilite. Le spese inerenti all'acquisto e alla somministrazione dei vaccini destinati alla vaccinazione volontaria sono a carico degli operatori.